

N. REG. SENT.
N. R.G.N.R.
N. R.G. MOD. 16
DATA DEPOSITO

DATA IRREVOCABILITA'

N. CAMPIONE PENALE

N. REG. ESEC.

REDATA SCHEDA IL



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA PENALE**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GOT dott.ssa ...
nella pubblica udienza del 27 aprile 2016 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di (...)

detenuto p.a., presente

IMPUTATO

per il seguente reato previsto e punito dall'art. 385 c.p. perché detenuto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontanava indebitamente e senza autorizzazione da parte dell'A.G. competente.

Fatto consumato in Catanzaro il 31.12.2008.

Recidiva reiterata ex art. 99, 4° comma c.p.

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede la condanna a mesi 8 di reclusione.

Il difensore chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione datato 22 dicembre 2011, a firma del sostituto procuratore dott. (...), l'odierno imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.

All'udienza di comparizione dell'undici aprile 2012, di sola distribuzione, il giudice dott.ssa(...), disponeva la notifica del verbale di udienza all'imputato detenuto e rinviava a nuova data dinanzi al giudice dott.ssa (...), prima assegnataria del processo.

Alla successiva udienza dell'otto novembre 2012 l'odierna giudicante, nuova assegnataria del processo, superata la fase delle questioni preliminari senza che venisse sollevata alcuna eccezione, dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva i mezzi di prova richiesti dalle parti.

Si dava, quindi, inizio all'istruttoria mediante l'acquisizione di documenti nonché l'audizione del teste S.

Al termine, stante l'assenza del restante teste dell'accusa, si rinviava a nuova data.

Dopo dieci ulteriori differimenti (uno per l'impossibilità del giudice a trattare il processo perché impegnata in concomitante udienza collegiale e gli altri per l'assenza del teste C.), si approdava all'odierna udienza nella quale il PM dichiarava di rinunciare al teste, la difesa prestava il consenso ed il giudice ne revocava l'ammissione.

Si procedeva, quindi, all'esame dell'imputato e, al termine, in assenza di richieste ex art. 507 c.p.p., veniva formalmente chiuso il dibattimento e, su invito del giudicante, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.

MOTIVAZIONE

L'odierno imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 385 c.p. *perché detenuto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontanava indebitamente e senza autorizzazione da parte dell'A.G. competente* (v. imputazione formulata nel DCG).

Ebbene, la compiuta istruttoria dibattimentale ha fornito elementi certi e chiari dai quali si desume la responsabilità dell'odierno giudicabile in ordine al reato a lui addebitato.

In proposito importanti sono sia la documentazione acquisita e sia le dichiarazioni rese dal teste nel corso della sua audizione.

Dette prove, infatti, forniscono un quadro chiaro e preciso della vicenda che ha portato alla celebrazione dell'odierno processo che può essere sintetizzata nella maniera che segue: con provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Penale, nella persona del giudice dott. (...), datato 22 dicembre 2008, al B. veniva sostituita la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari che doveva eseguirsi presso la sua abitazione sita in Catanzaro viale Isonzo n. 222/4 (v. provvedimento acquisito agli atti).

Nella stessa data veniva redatto verbale di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari da parte dell'ufficio Matricola del corpo di polizia penitenziaria di Catanzaro, verbale sottoscritto dal B., con il quale il B. medesimo veniva reso edotto del provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro e con il quale lo stesso veniva autorizzato a raggiungere il luogo di detenzione, ossia viale Isonzo n. 222/4, libero e senza scorta (v. verbale acquisito agli atti).

Orbene, in data 31 dicembre 2008 militari appartenenti al reparto operativo carabinieri di Catanzaro si recavano presso l'abitazione dell'imputato per il normale controllo, ma in essa trovavano solo la madre dello stesso (v. trascrizioni deposizione testimoniale).

Il B., dunque, nell'occasione si era allontanato dalla propria abitazione, dove aveva l'obbligo di rimanere, senza avere l'autorizzazione per farlo.

Quanto emerge dall'istruttoria dimostra in maniera chiara ed incontestabile che la condotta posta in essere dal giudicabile si riconduce perfettamente alla fattispecie incriminatrice allo stesso contestata sia sotto il profilo oggettivo e sia sotto il profilo soggettivo.

Alla luce di ciò deve necessariamente pervenirsi ad una decisione di condanna ai sensi dell'art. 533 c.p.p.

Tenuto, perciò, conto della natura e gravità del reato, della biografia penale dell'imputato nonché di tutti gli altri parametri offerti dal legislatore all'art. 133 c.p., equa appare la pena di anni 2 di reclusione (pena così determinata: p.b. anni 1 di reclusione, aumentata ad anni 2 di reclusione per effetto della recidiva).

Il pagamento delle spese processuali consegue di diritto.

Vi sono i presupposti per la redazione ed il deposito della motivazione della presente sentenza oltre il termine di giorni 15, come peraltro consentito dall'art. 544 comma III c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 533 c.p.p.

dichiara l'imputato B.M. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 comma III c.p.p.

indica in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Catanzaro, 27 aprile 2016

Il GOT
Dott.ssa Lucia Cannata